

## **LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTRIBUZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE**

**ANNO ACCADEMICO 2022/2023**

### **Premessa**

Le Linee di indirizzo per l'attribuzione e la programmazione delle attività didattiche vengono adottate annualmente dal Consiglio di Amministrazione allo scopo di fornire un quadro chiaro che consenta alle strutture dell'Ateneo, coinvolte nel processo di programmazione didattica, di svolgere le relative attività e fasi in modo semplificato e quanto più aderente ai tempi previsti dagli Organi di Governo. Tali linee sono adottate secondo quanto previsto all'art. 36 del Regolamento Didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare degli artt. 6, 23 e 24 della L.n. 240/2010, nonché degli artt. 40 e 45 dello Statuto di Ateneo e di quanto previsto dal *Regolamento sull'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, sulla verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e sulla programmazione didattica*, emanato con D.R. n. 265 del 2 marzo 2017 (di seguito, per brevità, indicato come "Regolamento impegno") e dal *Regolamento per il conferimento di contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per gli incarichi di supporto alla didattica e per il conferimento di contratti di ricerca a titolo gratuito*, emanato con D.R. n. 2463 del 15 ottobre 2021 (di seguito, per brevità, indicato come "Regolamento contratti").

Come noto, le regole in materia di attribuzione e programmazione delle attività didattiche sono volte alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse e delle competenze interne all'Ateneo, tendendo all'equilibrio della sostenibilità dell'offerta formativa e al pieno carico dei docenti. La programmazione deve sempre essere intesa nell'ottica di organico docenti di Ateneo, dando pertanto priorità all'attribuzione di carico didattico ai professori (PO/PA) anche mediante la compresenza e la codocenza.

Di seguito vengono riportate, nel rispetto delle previsioni dei Regolamenti cit., indicazioni in materia di: I. COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E RICERCATORI, II. DOCENTI DI RIFERIMENTO, III. FASI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA; IV. REQUISITI DI TRASPARENZA.

### **I. COMPITI DIDATTICI DEI PROFESSORI E RICERCATORI**

Il compito didattico dei Professori e dei Ricercatori è disciplinato dagli artt. 6 e 24 della L.n. 240/2010, in combinato disposto con gli artt. 2 e 5 del "Regolamento impegno".

Giova in questa sede ricordare che:

- concorrono alla formazione del carico di didattica ufficiale nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico dei professori anche le ore svolte da più docenti contemporaneamente (compresenza) o individualmente su specifici insegnamenti didattici di una attività (codocenza);
- relativamente all'autocertificazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti nell'apposito registro on-line, devono essere annotate obbligatoriamente le "ore accademiche", erogate in una determinata giornata, che saranno computate ai fini della effettuazione del carico didattico programmato del docente. Possono, inoltre, essere inserite le "ore di entrata e

uscita” che assumono una valenza di annotazione diaria della presenza in aula del docente;

- il carico didattico di un docente subentrato nel ruolo di professore (PO, PA) dopo l’adozione della programmazione d’Ateneo deve essere attribuito solo in caso di vacanza di coperture;
- la didattica integrativa, intesa a mente del “Regolamento impegno” come attività dedicata agli studenti quali cicli di seminari, esercitazioni, laboratori guidati, etc., addizionali rispetto alle ore di didattica ufficiale, può distinguersi in due tipologie:
  - o la didattica integrativa curricolare, cioè la didattica connessa ad un determinato insegnamento/modulo e che, pertanto, contribuisce all’acquisizione di CFU da parte dello studente; tale didattica è inserita in termini di ore nel piano degli studi in sede di programmazione didattica del corso, alla stregua della didattica ufficiale; la didattica integrativa curricolare deve essere autocertificata nel registro delle lezioni;
  - o la didattica integrativa extracurricolare, cioè la didattica non connessa ad un determinato insegnamento/modulo e che, pertanto, non contribuisce all’acquisizione di cfu da parte dello studente, ma piuttosto funge da integrazione e completamento delle ore di didattica inserite nel piano degli studi, nonché a colmare eventuali gap formativi in corso di anno di cui il corso di studio abbia evidenza; tale didattica non è inserita in termini di ore nel piano degli studi in sede di programmazione didattica del corso, ma è opportuno che le strutture didattiche competenti attribuiscano compiti di didattica integrativa extracurricolare anche in via generale in sede di programmazione dell’impegno dei propri docenti, con particolare riguardo per i ricercatori universitari a tempo indeterminato; la didattica integrativa extracurricolare deve essere autocertificata nel diario degli impegni.

## **II. DOCENTI DI RIFERIMENTO**

Si rammenta che, ai sensi del DM 1154/2021 “Decreto autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio” nell’ambito dei docenti di riferimento ai fini dell’accreditamento dei corsi di studio sono conteggiati:

- a) Professori a tempo indeterminato;
- b) Ricercatori e Assistenti del ruolo ad esaurimento, Ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettere a) e b) della Legge n. 240/10;
- c) Docenti in convenzione ai sensi dell’art. 6, comma 11 della Legge n. 240/10, con Università anche straniere ed enti pubblici di ricerca (art.3, comma 1 del D.M. n. 24786 del 27 novembre 2012);
- d) Professori a tempo determinato di cui all’articolo 1, comma 12 della Legge 230/05, con incarichi di durata triennale

nel rispetto delle numerosità minime previste dall’allegato A, punto b) del medesimo decreto.

La definizione dei docenti di riferimento dovrà avvenire tenendo conto dell’organico docenti dell’Ateneo e dando, in questa ottica, priorità all’attribuzione di carico didattico ai professori (PO/PA) anche mediante la compresenza e la codocenza.

Si rammenta inoltre che il decreto ministeriale in parola prevede che:

- i docenti a contratto ai sensi dell'art. 23 della L. 240/2010 possono essere conteggiati entro il limite massimo di  $\frac{1}{2}$  della quota della docenza di riferimento non riservata ai professori a tempo indeterminato;
- i docenti di cui alle lettere c), d), nonché gli eventuali docenti a contratto possono contribuire ai requisiti di docenza nel limite di  $\frac{1}{3}$  del totale dei docenti di riferimento;
- ai fini del rispetto dei requisiti di docenza, almeno il 50% dei docenti di riferimento deve afferire a macrosettori corrispondenti ai settori scientifico disciplinari di base o caratterizzanti del corso.

Ove necessario ai fini del rispetto dei requisiti di docenza per l'accREDITAMENTO dei corsi di studio, i docenti a contratto possono essere incaricati con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 4 del Regolamento contratti, nelle ipotesi e secondo le modalità e condizioni in esso previste.

### **III. FASI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA**

Le attività didattiche sono attribuite dai Dipartimenti alle diverse tipologie di docenti secondo le fasi di seguito indicate, definite secondo le disposizioni combinate presenti nel "Regolamento impegno" e nel "Regolamento contratti".

Nell'allegato A) è riportato un flow chart esemplificativo della procedura.

#### **PRIMA FASE (conclusione 28 febbraio 2022)**

1.1 I Dipartimenti assegnano le titolarità degli insegnamenti/moduli ai docenti del Dipartimento secondo l'ordine seguente:

- a) professori di ruolo afferenti al SSD dell'attività didattica e, ove possibile, ai professori di ruolo afferenti al corrispondente macrosettore;
- b) ricercatori a tempo determinato ex Legge 240/2010 del Dipartimento per tutti i propri corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico in qualsiasi sede attivati e nei limiti dei rispettivi contratti afferenti al SSD dell'attività didattica e, ove possibile e previo consenso del ricercatore, afferenti al corrispondente macrosettore;
- c) previo consenso degli interessati, ai ricercatori universitari afferenti al SSD dell'attività didattica o, ove possibile, afferenti al corrispondente macrosettore che si intende nominare - ai sensi della normativa vigente - quali docenti di riferimento per il corso di studio; a tali soggetti può essere attribuito in questa fase il solo incarico dell'attività didattica per il quale vengono indicati quali docenti di riferimento per il corso di studio.

1.2 I Dipartimenti assegnano quindi le titolarità degli insegnamenti/moduli a:

- d) dipendenti di soggetti in convenzione con l'Ateneo e ai Visiting Professor, nel rispetto del relativo Regolamento;
- e) docenti a contratto reclutati con procedura di urgenza ex art. 4 Regolamento Contratti, solo se necessari ai fini della sostenibilità del corso di studio.

1.3 In caso di attività didattica ancora non coperta e a condizione che:

- ciascun professore afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico di didattica ufficiale pari a quello previsto dalla vigente normativa in materia (artt. 10 e 32 del d.P.R. n. 382/1980, art. 1 della Legge 158/1987, art. 1 comma 16 della Legge 230/2005), ivi inclusi gli affidamenti in altra provincia rispetto a quella di servizio,
- ciascun ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 afferente al Dipartimento e appartenente al medesimo SSD dell'attività didattica abbia nei corsi di laurea, laurea magistrale e a ciclo unico un carico didattico nel rispetto delle previsioni di cui al rispettivo contratto,

il Dipartimento è tenuto ad attribuirne la titolarità a:

- in primo luogo, professore di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta con potenziale di ore per il raggiungimento del pieno carico, sentito il Dipartimento di afferenza; il professore non può rifiutare l'incarico didattico attribuito, ad eccezione dei casi in cui la suddetta attribuzione di incarico comporti il superamento di 120 ore di didattica ufficiale;
- in subordine, ricercatore a tempo determinato ex Legge 240/2010 di altro Dipartimento afferente al SSD dell'attività didattica non coperta, con incarico didattico inferiore al numero di ore di didattica previste dal relativo contratto, sentito il Dipartimento di afferenza e previo consenso espresso del ricercatore allo svolgimento di attività didattica in altro Dipartimento.

1.4 In caso di attività didattica ancora non coperta, il Dipartimento può attribuire la titolarità dell'attività didattica a docenti dell'Ateneo afferenti a SSD diversi da quello dell'attività didattica e diversi da quello del relativo macrosettore, purché in possesso di un profilo scientifico congruo con la specificità disciplinare dell'attività didattica; la congruità del profilo scientifico del docente selezionato con la specificità disciplinare della relativa attività didattica è attestata dal Nucleo di Valutazione.

1.5 I Dipartimenti adottano la prima delibera di programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risulti:

- il piano degli insegnamenti/moduli e relative coperture con docenti del Dipartimento e di altri Dipartimenti;
- il piano dell'impegno didattico per il futuro anno accademico dei docenti afferenti al Dipartimento, con le ore svolte anche presso altri Dipartimenti;
- l'elenco delle attività didattiche rimaste vacanti.

1.6 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alla prima delibera, nonché la programmazione didattica prevista per l'intero ciclo dei corsi di cui si propone l'attivazione del primo anno, ai fini della verifica dei requisiti necessari da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo, entro il 28 febbraio 2022.

## **SECONDA FASE (conclusione 6 maggio 2022)**

2.1 La Ripartizione Didattica procede, sulla base dei provvedimenti adottati dai Dipartimenti, alla verifica di corrispondenza tra il SSD delle attività didattiche rimaste vacanti e il SSD dei docenti ai fini della possibilità di attribuzione delle attività didattiche ai professori di I e II fascia e ai ricercatori a tempo determinato non a pieno carico, secondo quanto già riportato al punto 1.3. Il docente è obbligato alla titolarità dell'insegnamento/modulo nei casi in cui

dalla verifica risulti che il proprio SSD sia il medesimo dell'attività didattica vacante.

- 2.2 A seguito della suddetta verifica, la Ripartizione Didattica predispone e pubblica nella pagina web <https://candidature-programmazione-didattica.unipg.it/> un avviso di Ateneo con l'elenco degli insegnamenti ancora da coprire rivolto ai docenti afferenti a tutte le tipologie previste e interessati all'affidamento.
- 2.3 A seguito di candidatura dei docenti interessati, i Dipartimenti assegnano le titolarità degli insegnamenti/moduli, ove necessario previa valutazione comparativa, secondo l'ordine seguente:
- a) professori appartenenti al medesimo SSD dell'attività didattica, anche già a pieno carico;
  - b) ricercatori universitari di ruolo appartenenti al medesimo SSD dell'attività didattica;
  - c) professori appartenenti al macrosettore di riferimento del SSD dell'attività didattica, anche già a pieno carico;
  - d) ricercatori universitari di ruolo professori appartenenti al macrosettore di riferimento del SSD dell'attività didattica.
- 2.4 I Dipartimenti adottano la seconda delibera di programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risulti:
- le eventuali coperture attribuite a docenti non a pieno carico all'esito della verifica di cui al punto 2.1;
  - le coperture attribuite all'esito dell'avviso di vacanza di cui al punto 2.2;
  - la proposta di copertura delle attività didattiche rimaste vacanti tramite una delle seguenti procedure previste dal Regolamento Contratti:
    - valutazione comparativa extra Ateneo (art. 3, c.3, lett. a) del Regolamento in materia;
    - attribuzione di incarichi a esperti di alta qualificazione ex art. 23 c.1 L. 240/2010 (art. 3, c.3, lett. b) del Regolamento in materia;
    - procedure selettive per specifiche esigenze didattiche ex art. 23 c.2 L. 240/2010 (art. 3, c.3, lett. c) del Regolamento in materia;
    - attribuzione di incarichi a docenti di chiara fama ex art. 23 c.3 L. 240/2010 (art. 3, c. 3, lett. d) del Regolamento in materia,indicando per i contratti a titolo oneroso le relative scritture di vincolo ai fini delle verifiche previste dall'art. 3 c. 7 del Regolamento Contratti.

Si rammenta a tal proposito che:

- il numero di contratti gratuiti ex art. 23 c.1, ai sensi di legge, è previsto nel limite del 5 per cento dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'ateneo; fanno eccezione i contratti stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici;
  - al fine di ottimizzare l'impiego di docenti, ogni Dipartimento potrà stipulare un unico contratto nel caso in cui un medesimo contrattista sia titolare di più insegnamenti/moduli dello stesso SSD in uno o più corsi di studio del medesimo dipartimento;
  - tale disponibilità di contratti rappresenta il "contingente d'Ateneo", ancorché venga poi ridistribuito annualmente tra i singoli Dipartimenti in funzione del relativo organico.
- 2.5 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alla seconda delibera entro il 6 maggio 2022.

- 2.6 La Ripartizione istruisce la proposta di delibera inerente le programmazioni didattiche dei corsi di studio così definite, nonché le proposte di procedure previste dal Regolamento Contratti di cui al precedente punto 2.4, da sottoporre agli Organi Accademici ai fini dell'approvazione.


### **TERZA FASE (conclusione 30 giugno 2022)**


- 3.1 I Dipartimenti procedono all'attribuzione degli incarichi di cui alle proposte del punto 2.4 come approvate dagli Organi Accademici.
- 3.2 I Dipartimenti adottano la terza delibera di programmazione da trasmettere alla Ripartizione Didattica da cui risulti la programmazione didattica per il futuro anno accademico completa delle attribuzioni di incarico.
- 3.3 I Dipartimenti inseriscono nell'applicativo d'Ateneo le informazioni di cui alla terza delibera entro il 30 giugno 2022.

### **IV. REQUISITI DI TRASPARENZA**

Al fine di soddisfare compiutamente i principi di trasparenza fondanti l'impianto dei requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio, nonché di offrire un'informazione quanto più dettagliata possibile sulle attività formative, i Dipartimenti provvedono entro il 15 giugno 2022 alla compilazione del Syllabus disponibile nell'applicativo d'Ateneo per tutti gli insegnamenti/moduli erogati e programmati, nel modo che segue:

- a) insegnamenti/moduli erogati nell'anno accademico corrente: compilazione da parte del titolare di tutti i campi previsti e cioè Contenuti, Testi di riferimento, Obiettivi formativi, Prerequisiti, Metodi didattici, Altre informazioni, Modalità di verifica dell'apprendimento e Programma esteso;
- b) insegnamenti/moduli programmati nell'anno accademico corrente, che saranno quindi erogati negli anni successivi:
- insegnamenti/moduli aventi titolare alla data di chiusura dell'offerta formativa per l'a.a. corrente: compilazione da parte del titolare di tutti i campi, come per il precedente punto a);
  - insegnamenti/moduli non aventi titolare alla data di chiusura dell'offerta formativa per l'a.a. corrente: compilazione almeno dei campi Contenuti e Obiettivi formativi; la compilazione dei campi è a cura dei Presidenti/Coordinatori dei corsi di studio, coadiuvati dai Responsabili Qualità dei Corsi di Studio.









**Legenda:**

**AD:** attività didattica  
**CV:** curriculum vitae  
**DIP:** Dipartimenti  
**MS:** macrosettore  
**NdV:** Nucleo di Valutazione  
**OAAA:** Organi Accademici  
**PA:** professore associato  
**PD:** programmazione didattica  
**PO:** professore ordinario  
**RTD:** ricercatore a tempo determinato  
**RU:** ricercatore universitario a tempo indeterminati  
**RIPDID:** Ripartizione Didattica

**SIMBOLO**



Inizio/fine

**DESCRIZIONE**

Rappresenta il punto di inizio, il punto di fine e il potenziale risultato di un percorso.



Processo/azione

Rappresenta un processo, un'azione o una funzione.



Documento

Rappresenta l'output di un processo/azione quale ad es. un provvedimento amministrativo.



Decisione

Rappresenta una domanda a cui rispondere o una verifica da compiere prima di procedere; il percorso del diagramma di flusso può quindi essere suddiviso in rami diversi in base alla risposta o alle conseguenze successive.